

COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Piano Urbanistico Attuativo TIZZONI

all N

Tavola Vincoli

Committenza:

TIZZONI S.R.L.

Via Natta n. 22

29010 - Pontenure - PC

Progettisti:

Geom. Stefano Bianchi

29010 - Roveleto di Cadeo (PC) - geomstefanobianchi@gmail.com

Ing. Lorena Pedrazzi

viale Primo Maggio n. 35

43047 - Pellegrino Parmense (PR) - lorena.pedrazzi@gmail.com

SOMMARIO

1.	TAVOLA DEI VINCOLI	2
2.	SCHEDA DEI VINCOLI	13
2.1	Reticolo idrografico minore e di bonifica.....	13
2.2	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	14
2.3	Viabilità storica di rilievo provinciale	15
2.4	Fascia di rispetto stradale.....	16
2.5	Fascia di rispetto alla rete elettrica	20
2.6	Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati	23
2.7	Rischio alluvionale.....	24

1. TAVOLA DEI VINCOLI

L'art. 19, comma 3-bis della pre-vigente L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 15/2013, prescrive che “allo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato “Tavola dei vincoli”, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un apposito elaborato, denominato “Scheda dei vincoli”, che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva”.

Tale previsione è stata confermata anche dall'art. 37 della L.R. 24/2017, abrogativa della L.R. 20/2000. Pertanto, il presente Documento ottempera quanto prescritto dalla normativa regionale.

In particolare, le seguenti tavole del PSC vigente illustrano efficacemente i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio:

- **tavola PSC 2 “Aspetti condizionanti le trasformazioni - Vincoli e rispetti”;**
- **tavola PSC 3 “Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele paesaggistico-ambientali”;**
- **tavola PSC 4 “Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele storico, culturali e archeologiche”.**

L'insieme degli elaborati del PSC di cui sopra costituisce la “Tavola dei vincoli”.

Di seguito per ognuno degli ambiti inseriti nel POC vengono riportati gli estratti cartografici dei suddetti elaborati.

Infine, sono stati presi in considerazione anche gli elaborati del **Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto padano (PGRA)** approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2/2016 del 3 marzo 2016.

Tavola PSC 2 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Vincoli e rispetti"

Vincoli antropici e infrastrutturali



Rete stradale (art. 17 e art 25 punto 1 PSC)
(D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada")

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:
- Autostrade, la cui fascia di rispetto per le nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a 60 m
- Strade extraurbane secondarie (tipo C), la cui fascia di rispetto non può essere inferiore a 30 m
- Strade locali (tipo F) la cui fascia di rispetto non può essere inferiore a 20 m, ad eccezione per le strade vicinali private la cui fascia si riduce a 10 m.



Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture per la mobilità (art. 25.1 PSC)



Rete ferroviaria (art. 18 e art. 25, punto 2 PSC)
Area di competenza relativa al tratto delle FFSS delle linee Milano-Bologna e Alta Velocità
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/80)



Fascia di rispetto cimiteriale (L. n.166/2002) (art. 26 PSC)



Impianti di depurazione (d C.M. 4/02/1977) (art. 25 punto 6 PSC)
Zone di rispetto agli impianti di trattamento primario delle acque di ampiezza di 100 metri.



Zone di rispetto ai pozzi idropotabili (art. 33 punto 2 PSC)



Rete elettrica (art. 25 punto 3 PSC)
Le fasce di rispetto alla rete elettrica sono rappresentate in base alla nota della Regione Emilia - Romagna "Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione"
Rete 380 kV 50 m
Rete 132 kV (San Rocco al Porto - Fiorenzuola) 25 m
Rete 132 kV (Montale - Fiorenzuola) 13 m
Rete 132 kV 19 m
Rete 15 kV 8 m



Corridoio di fattibilità per lo spostamento di linee elettriche ad alta tensione (art. 25.3 PSC)




Rete nazionale e regionale gasdotti (art. 25 punto PSC)



Reticolo idrografico minore e di bonifica (art. 25 punto 7 PSC)
Fascia di rispetto di ampiezza 10 metri per lato del canale

Tavola PSC 2 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Vincoli e rispetti"



ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI
Estratto tav.PSC2 Vincoli e rispetti

Previsioni tav. PSC2

- Fasce di rispetto stradale (art.25, punto 1)
- Fasce di rispetto alla rete elettrica (art.25, punto 3)
- Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture per la mobilità (art.25, punto 1)
- Reticolo idrografico minore e di bonifica (art.25, punto 7)

Tavola PSC 3 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele paesaggistico-ambientali"

Corpi idrici superficiali e sotterranei

Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 30 punto 1 PSC)

-  Zona A1 o alveo inciso
-  Zona A2 o alveo di piena
-  Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica

Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 30 punto 2 PSC)

-  Zona B1: Conservazione del sistema fluviale
-  Zona B2: Recupero ambientale del sistema fluviale
-  Zona B3: Ad elevato grado di antropizzazione

Fascia C. Rispetto all'ambito fluviale (art. 30 punto 3 PSC)

-  Zona C2: Non protetta da difese idrauliche

-  Fasce di integrazione del reticolo idrografico minore (art. 30 punto 4 PSC)

Assetto vegetazionale (art. 29 PSC)

-  formazioni lineari e filari
-  Aree boscate

Zone di vulnerabilità idrogeologica (art. 31 punto 2 PSC)

-  Fasce di tutela assoluta e di rispetto ai pozzi idropotabili
-  Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 31 punto 1 PSC)
-  Fascia contermine ai centri abitati di divieto parziale allo spandimento (art. 31 punto 3 PSC)
-  Fascia contermine ai centri abitati di divieto assoluto allo spandimento (art. 31 punto 3 PSC)
-  Terreni rurali soggetti a spandimento ridotto di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione

Aree di interesse paesaggistico

-  Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (t. Nure n.102, t. Riglio n.83, Rio Boardo Gandiola n.100, Rio Scovalasino inf. n.101) (art. 27 PSC)
-  Territori coperti da foreste e boschi (art. 27 PSC)
-  Aree non soggette a vincolo paesaggistico (art. 27 PSC)

Unità di paesaggio (art. 28 PSC)

-  Paesaggi della bassa pianura piacentina, riferibile alla sub-unità 3a del PTCP della bassa pianura
-  Paesaggi dell'alta pianura piacentina, riferibile alla sub-unità 2a del PTCP dell'alta pianura
-  Paesaggi dei sistemi urbanizzati, riferibile alla sub-unità 16c del Sistema urbanizzato di Pontenure, Fiorenzuola, Cadeo e Alseno.
-  Paesaggi fluviali, riferibile alla sub-unità 5f del basso corso del torrente Nure

Aree non idonee per la tipologia di impianto di gestione dei rifiuti (Capo 2 del Titolo III PTCP 2007) (art. 31, punto 4 PSC)

Legenda

Indicatori	TIPOLOGIA DI IMPIANTO					
	a	b	c	d	e	f
	Discarica e altri impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi	Discarica e altri impianti di smaltimento per rifiuti pericolosi	Discariche per rifiuti inert	Consostaggio rifiuti urbanispecifici	Impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi	Impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti inert
Aree non idonee per ogni tipo di impianto determinate da *						
Zone interessate da bonifico elettrico al sistema (1)						
Fascia C - fascia di iniezione per piani e categorie (2)						
Zone di tutela della struttura culturale						
Zone di Protezione Spaziale (ZPS)						
Aree di alta densità delle sorgenti ad uso potabile						
Settori di tipo A e D di rischio degli acquiferi sotterranei in pianura						
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	R					
Balnea dei corsi e sistemi collinari		V				
Aree soggette a vincolo idrogeologico						
Settori di tipo B di rischio degli acquiferi sotterranei in pianura						
Aree contigue Parco P. Trazzini - art. 4 c.2 (L.192/08 - B)						

Verifica presenza cave da PIAE Ad eccezione dei Rifiuti Urbani

- Salvo esito positivo della verifica preventiva (art.49 Norme)
- Salvo esito positivo della verifica di accettabilità del rischio idraulico (art.10 comma 10 e 11 Norme)
- Come previsto dall'art. 5 c.7 della L. 19/09


*** Aree non idonee per ogni tipo di impianto determinate da:**

- Sistema forestale e boschivo: assetto vegetazionale
- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
- Zone di tutela naturalistica
- Aree Naturali protette istituite
- Zone culturali di valore naturalistico-paesaggistico
- Fascia A - fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Fascia B - fascia di esondazione - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Aree a rischio della presa di acque superficiali ad uso potabile
- Vulnerabilità intrinseca dagli acquiferi superficiali - classe estremamente elevata/elevata
- Aree interessate da dissesti attivi e quiescenti
- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (L.267/99)
- Zone uniche di pregio (risorgive e biotipi unici)

*** Come da Allegato R delle NTA: Fattori esclusivi per tipologia di impianto**
- ai fini di smaltimento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati
in aree perimetrate dal precedente piano di rifiuti e confermate dal PPGR.

Non sono riportate le aree determinate dai fattori di cui al prospetto n.2 e n.3 dell'Allegato R

Tavola PSC 3 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele paesaggistico-ambientali"



ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI
Estratto tav.PSC3 Tutele paesaggistico-ambientali

Previsioni tav. PSC3

- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.31, punto 1)

Tavola PSC 4 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele storico, culturali e archeologiche"

Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico



Zone di interesse archeologici (Art. 36 punto 1 PSC)



Elementi localizzati della struttura centuriata (Art. 36 punto 2 PSC)

Insedimenti storici e di interesse storico testimoniale



Centro storico del capoluogo (Art. 9 punto 1 PSC)



Complessi edilizi di rilevante interesse storico (Art. 9 punto 2 PSC)



Beni architettonici soggetti a Dichiarazione di tutela (DLgs 42/2004, parte II) (Art. 35 PSC) - cfr. tav. PSC 1a1/2



Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale (Art. 37 PSC) - cfr tav. PSC4a1 e PSC4a2

Viabilità storica (Art. 38 PSC)



Viabilità storica consolidata di rilievo provinciale (Art. 27 PTCP 2007)



Viabilità storica di rilievo comunale




Ponte



Viali e vedute prospettiche di ingresso ad insediamenti (Art. 37 punto 3 PSC)

Tavola PSC 4 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele storico, culturali e archeologiche"



ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI
Estratto tav.PSC4 Tutele storico, culturali e archeologiche

Previsioni tav. PSC4

- Viabilità storica di rilievo provinciale (art.38)

Tavola PGRA “Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti - Reticolo naturale principale e secondario”

Legenda

Scenari di Pericolosità

-  P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)
-  P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)
-  P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi)

Aree Protette

-  Zone Parco
-  SIC - ZPS

Elementi Potenzialmente Esposti

	areali	puntuali	lineari
Zone urbanizzate			
Attività produttive			
Strutture strategiche e sedi di attività collettive		<ul style="list-style-type: none">  scuola  ospedale 	<ul style="list-style-type: none">  reti per la distribuzione di servizi  reti stradali secondarie e spazi accessori  reti ferroviarie e stradali primarie e spazi accessori
Infrastrutture strategiche		 diga	
Insedimenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale		 impianti insediamenti	
Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse			



Tavola PGRA "Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti - Reticolo secondario di pianura"

Legenda

Scenari di Pericolosità

-  P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)
-  P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)
-  P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi)

Aree Protette

-  Zone Parco
-  SIC - ZPS

Elementi Potenzialmente Esposti

	areali	puntuali	lineari
Zone urbanizzate			
Attività produttive			
Strutture strategiche e sedi di attività collettive		<ul style="list-style-type: none">  scuola  ospedale 	<ul style="list-style-type: none">  reti per la distribuzione di servizi
Infrastrutture strategiche		<ul style="list-style-type: none">  diga 	
Insedimenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale		<ul style="list-style-type: none">  impianti  insediamenti 	
Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse			




Tavola PGRA "Mappa del rischio potenziale - Reticolo naturale principale e secondario"

Legenda

Aree Protette



Zone Parco



SIC - ZPS

Classi di Rischio

	puntuali	lineari	areali
R1 (rischio moderato o nullo)			
R2 (rischio medio)			
R3 (rischio elevato)			
R4 (rischio molto elevato)			



Tavola PGRA "Mappa del rischio potenziale - Reticolo secondario di pianura"

Legenda

Aree Protette



Zone Parco



SIC - ZPS

Classi di Rischio

	puntuali	lineari	areali
R1 (rischio moderato o nullo)			
R2 (rischio medio)			
R3 (rischio elevato)			
R4 (rischio molto elevato)			



2. SCHEDE DEI VINCOLI

La presente Scheda dei vincoli è funzionale ad ottemperare quanto previsto dall'art. 19, comma 3-bis della pre-rogante L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 15/2013, nonché quanto disciplinato dall'art. 37, comma 1 della L.R. 24/2017, abrogativa della predetta L.R. 20/2000.

Le schede riportate di seguito riportano per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

2.1 *Reticolo idrografico minore e di bonifica*

Riferimento normativo	R.D. 368/1904, artt. 132, 140 PAI, art. 14
Obiettivo	Nel reticolo minore di bonifica e fascia di distanza da questi, l'obiettivo è controllare gli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici (attività di polizia idraulica), ai fini manutentivi, di vincolo all'edificazione e di sicurezza idraulica.
Effetti	<p>L'ampiezza indicata per la fascia è compresa tra 5,00 m e 10,00 metri per ogni lato dei canali in funzione dell'importanza degli stessi; la misura deve essere effettuata a partire dalla sponda dell'alveo inciso o dal piede esterno dell'argine oppure, nel caso di tratti tubati, a partire dal limite demaniale; cioè almeno fino all'individuazione dell'ampiezza effettiva da parte dei Consorzi di Bonifica anche nell'ambito degli strumenti di pianificazione.</p> <p>Il sistema di bonifica richiede la necessità di imporre l'obbligo, per le aree urbanizzabili e per quelle di completamento, della c.d. "invarianza idraulica", ovvero del mantenimento delle medesime condizioni di deflusso delle acque meteoriche anche per le nuove espansioni non agricole, da perseguirsi attraverso la realizzazione di manufatti di laminazione che permettano di regimare la risposta idrologica di zone di urbanizzazione indipendentemente dalla nuova forma di uso del suolo (ambiti industriali, commerciali o residenziali), al fine di non gravare la rete di bonifica con portate meteoriche non compatibili con le sezioni e le pendenze dei canali.</p> <p>L'attività del Consorzio di Bonifica di Piacenza si esplica nell'attuazione dell'art.12 delle Norme Attuative del PAI, verificando la compatibilità idraulica allo scarico delle acque meteoriche delle nuove aree urbanizzate nel reticolo idraulico minore di bonifica.</p>

2.2 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Riferimento normativo	PTCP, art. 36 bis
Obiettivo	<p>Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.</p> <p>In tali zone l'obiettivo è la tutela paesaggistico-ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei.</p>
Effetti	<p>Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;c. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

2.3 Viabilità storica di rilievo provinciale

Riferimento normativo	PTCP, art. 27
Obiettivo	Negli elementi facenti parte della viabilità storica l'obiettivo è quello di perseguire la tutela sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.
Effetti	<p>Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse. <p>I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originari o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi;c. inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio. <p>I tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici sono regolati dalla disciplina prevista negli strumenti urbanistici per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.</p>

2.4 Fascia di rispetto stradale

Riferimento normativo	<p>D.L. 285/1992</p> <p>D.P.R. 495/1992</p> <p>PTCP, art. 103</p>
Obiettivo	<p>Nella fascia di rispetto stradale l'obiettivo è garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché mantenere una fascia inedita utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale.</p>
Effetti	<p><u>D.L. 285/1992</u></p> <p>Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. <p>In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nelle precedenti lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.</p> <p>In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p> <p>Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.</p> <p>All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.</p> <p>Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel D.P.R. 495/1992 in relazione alla tipologia</p>

delle strade.

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dal D.P.R. 495/1992 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

D.P.R. 495/1992

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 60 m per le strade di tipo A;
- b. 40 m per le strade di tipo B;
- c. 30 m per le strade di tipo C;
- d. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
- e. 10 m per le strade vicinali di tipo F.

Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle

nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo B;
- c. 10 m per le strade di tipo C.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a. 5 m per le strade di tipo A, B;
- b. 3 m per le strade di tipo C, F.

Per le strade di tipo F, fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione

all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- a. nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati;
- b. nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo D.

Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui sopra, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade del tipo A;
- b. 20 m per le strade del tipo D ed E;
- c. 10 m per le strade del tipo F.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a. m 3 per le strade di tipo A;
- b. m 2 per le strade di tipo D.

Per le altre strade, nei casi di cui sopra, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

2.5 Fascia di rispetto alla rete elettrica

Riferimento normativo	L.R. 30/2000 Legge 36/2001 D.P.C.M. 08/07/2003 D.Lgs 259/2003 D.M. 29/05/2008 D.G.R. 2088/2013
Obiettivo	Nella fascia di rispetto agli elettrodotti ad alta e media tensione l'obiettivo è la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
Effetti	<p><u>L.R. 30/2000</u></p> <p>Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.</p> <p>Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento.</p> <p>Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste dalla L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.</p> <p>L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.</p> <p><u>Legge 36/2001</u></p> <p>Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro</p>

dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione.

D.P.C.M. 08/07/2003 (in applicazione della Legge 36/2001)

Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di 3 μ T ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

D.M. 29/05/2008

L'APAT ha definito la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto che i proprietari/gestori devono comunicare.

D.G.R. 2088/2013

Per tutti gli impianti elettrici dovranno essere fornite le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) imperturbate.

Solo nel caso delle situazioni complesse previste dal Decreto 29/05/2008 (parallelismo o incrocio di linee e cambi di direzione di una linea) e di altre circostanze per le quali la definizione del luogo dei punti in cui si possono superare i $3 \mu\text{T}$, è frutto di più contributi, riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione, il richiedente deve fornire anche le aree di prima approssimazione.

Inoltre, qualora all'interno del corridoio definito dalla DPA o all'interno dell'area di prima approssimazione ricadano luoghi destinati a permanenza prolungata, il richiedente deve fornire il calcolo esatto della fascia di rispetto in corrispondenza di tali luoghi.

2.6 Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati

Riferimento normativo	PTCP, art. 58
Obiettivo	Nelle unità di paesaggio l'obiettivo è quello di promuovere la qualità del paesaggio del territorio come elemento di identità sociale e ambientale, nonché come risorsa per lo sviluppo, con particolare riferimento alla produzione di prodotti tipici.
Effetti	<p>Il PSC di Pontenure articola il territorio in unità di paesaggio locali con caratteristiche paesistico-territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio e del territorio come elemento di identità sociale ed ambientale e come risorsa per lo sviluppo.</p> <p>In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico è mirata a:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;b. riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;c. introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza; <p>Gli studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l'unità di paesaggio nella quale ricadono.</p>

2.7 Rischio alluvionale

Riferimento normativo	D.G.R. 1300/2016 Decreto del Segretario Generale AdbPo 274/2019
Obiettivo	<p>Il PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, detto brevemente Piano Alluvioni, è piano di bacino introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, “Direttiva Alluvioni”, recepita con il D.Lgs. n.49/2010, che costituisce base conoscitiva per gli aggiornamenti del PAI, coordinandosi con quest’ultimo per quanto riguarda la disciplina d’uso delle aree interessate.</p> <p>Il Piano Alluvioni è lo strumento finalizzato a ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, l’economia e l’ambiente, con finalità di informazione, prevenzione, autoprotezione e responsabilizzazione nei confronti degli eventi alluvionali e ottimale gestione delle emergenze per gli aspetti di protezione civile.</p>
Effetti	<p>Nelle more della definizione delle disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, si chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate; - nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate; - nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate. <p>A completamento di quanto indicato si richiamano anche l’art. 39 del PAI “Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica” e 11bis del PAI Delta “Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A, B e C1”, relativi ai territori delle fasce A e B ricadenti all’interno dei centri edificati ovvero dei territori urbanizzati.</p> <p>Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGRA secondo il programma predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si sono verificati recenti eventi alluvionali</p>

(per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore e effetto di PAI si applicano le norme dell'art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP.

In tali casi, nelle aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico di dettaglio che consenta di definire la compatibilità o meno della previsione con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.